

## COMUNICATO STAMPA

### **Iva, il regime del reverse charge si applica anche alla cessione e lavorazione dei rottami**

Reverse charge a tutto campo nel settore della gestione dei rifiuti. L'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, già ampiamente diffuso nel campo dell'edilizia, si estende anche alla cessione e alla lavorazione dei rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni. Lo precisa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 43/E di oggi che fornisce ulteriori chiarimenti sul reverse charge, un regime fiscale con finalità antielusive che prevede che il debitore dell'imposta sul valore aggiunto sia il cessionario.

In particolare, tra i beni alle cui cessioni risulta applicabile l'inversione contabile rientrano non solo i rottami, i cascami, la carta da macero e gli stracci, ma anche il materiale qualificabile come rottame e derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Una definizione che comprende il cosiddetto "pronto al forno", un prodotto che, pur essendo classificato sul piano merceologico come una materia prima secondaria, ai fini fiscali viene considerato comunque un rottame fino alla sua utilizzazione finale attraverso la rifusione.

La circolare precisa inoltre che il meccanismo del reverse charge, già utilizzabile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera e d'appalto volte a trasformare i rottami metallici non ferrosi in semilavorati non ferrosi, si applica anche alle lavorazioni di rottami ferrosi e di altre materie riciclabili come il vetro e la plastica, a condizione che si ottengano sempre prodotti qualificabili come rottami. Un'estensione giustificata dalla volontà di eliminare possibili distorsioni provocate dall'applicazione di aliquote diverse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alla produzione di beni della stessa natura.

Per quanto riguarda infine i servizi connessi alla gestione dei rifiuti, il documento di prassi ribadisce, richiamando la normativa vigente, che sono soggette a Iva nella misura ridotta del dieci per cento tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo e deposito di rifiuti urbani e speciali, comprese quelle di riciclo e di riutilizzo della spazzatura per generare materie prime secondarie o combustibili.

**Roma, 12 maggio 2008**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)